



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 80/2018	del 17-04-2018
-------------------	-----------------------

OGGETTO	RETTIFICA AL NULLA OSTA N. 52/2017 DEL 12/10/2017.
----------------	-----------------------------------------------------------

IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 394 del 6/12/1991 (legge quadro aree protette).

VISTO il D.P.R. 10/03/2004 istitutivo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

VISTO il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;

VISTO il Nulla Osta n. 52/2017 rilasciato da questo Ente in data 12/10/2017 a seguito di istanza prot. n. 4127 del 04/10/2017 inoltrata dal sig. Matteo Giuseppe Castiglioni nato a Busto Arsizio il 29/12/1968 CF: CST MTG 68T29 B300I, in qualità di Legale Rappresentante dell'ANAS -Coordinamento Territoriale Adriatica - per un intervento selvicolturale di miglioramento boschivo per compensazione al progetto di ammodernamento ed adeguamento alla sezione B della SS96 "barese" Tronco Altamura-Toritto 2° stralcio;

VISTA la nota prot. 5149 del 19/12/2016 di questo Ente con la quale si trasmetteva il parere di valutazione d'incidenza endoprocedimentale al Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia con la precisazione: *Si esprime **parere negativo** alla piantumazione di specie latifoglie autoctone, in quanto si ritiene che le aree in cui il coniferamento non ha avuto successo debbano essere lasciate alla naturale evoluzione verso il pascolo o invero, se le condizioni edafico climatiche lo consentiranno, verso il bosco*".

VISTA la Det. Dir. 221 del 21/12/2016 che riporta tra le prescrizioni il divieto di interventi di rinfoltimento;

CONSIDERATO che per mero errore il secondo periodo del dispositivo del Nulla Osta di questo Ente n. 52/2017 contiene tra gli interventi oggetto di nulla osta anche la piantumazione di latifoglie autoctone, che invece era stata esclusa nel procedimento di valutazione d'incidenza essendo oggetto di parere negativo;

CONSIDERATO che tale precisazione rende necessario rettificare il Nulla Osta n. 52/2017 con l'esclusione di tale intervento;

CONSIDERATO che il Nulla Osta 52/2017, pur non essendo inficiato nella sua validità ed efficacia, necessita di una tempestiva rettifica da effettuare in autotutela attraverso una nota di rettifica da allegare allo stesso provvedimento per costituirne parte integrante.

Tanto premesso,

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione.

DI SOSTITUIRE il secondo periodo del dispositivo del Nulla Osta n. 27/2017 del 12/10/2017 con il seguente:

Il progetto presentato prevede interventi selvicolturali di sfollo, spalcatura e cippatura della ramaglia con distribuzione in loco del cippato. Sono anche previsti interventi di potatura e bruciatura della ramaglia finalizzati ad eliminare i nidi di processionaria ed interventi di ripristino delle piste forestali esistenti, ripristino di muri a secco e apposizione di due bacheche informative.

DI CONFERMARE in ogni sua restante parte i contenuti del provvedimento autorizzativo n. 52/2017 del 12/10/2017

DI ALLEGARE la presente nota di rettifica al Nulla Osta n. 52/2017 del 12/10/2017 per costituirne parte integrante, a rettifica di quanto già disposto.

DI TRASMETTERE la nota di rettifica al Nulla Osta n. 52/2017 del 12/10/2017 ai soggetti interessati.

DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio on line dell'Ente.

**IL DIRETTORE
F.TO DOMENICO NICOLETTI**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

**IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI**